

**l. n. 41.** Escluse le attività biologiche

# Agricoltura senza deroga

**Anna Rita de Mauro**

È stato coraggioso il legislatore a introdurre nella Finanziaria 2008 la rilevanza anche fiscale dei criteri di rappresentazione e valutazione previsti dai principi conta-

## IL RICHIAMO

È forse necessario un intervento del legislatore per cancellare le difformità derivanti dai criteri seguiti

bilì internazionali, modificando l'articolo 83 del Tuir.

Bene ha fatto a temperare l'applicazione del principio di derivazione per salvaguardare l'esigenza di neutralità tra chi applica i principi contabili nazionali e chi

quelli internazionali nel caso di avviamento e marchi, che per questi ultimi sono beni immateriali a vita utile indefinita da non sottoporre a un processo di ammortamento. Le modifiche del Ddl rinviato al Senato fanno sì che «per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali... la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione a conto economico». La stessa possibilità di dedurre quote di ammortamento figurativo andrebbe però riconosciuta anche ai soggetti che applicano il principio l. n. 41 - Agricoltura sul trattamento delle attività biologiche.

Questo stabilisce che le attività biologiche e i prodotti agricoli debbano essere valutati alla rilevazio-

ne iniziale e a ogni data di riferimento del bilancio al loro *fair value* al netto dei costi stimati al punto di vendita, fatta eccezione per il caso in cui il *fair value* non può essere valutato attendibilmente. I proventi e le perdite generate dalle valutazioni al *fair value*, nelle rilevazioni iniziali e nelle valutazioni alle altre date di riferimento, devono essere incluse nel risultato dell'esercizio.

Sotto il profilo fiscale il principio di derivazione per i soggetti Ifrs introduce una ingiustificata disparità di trattamento. A riguardo, si evidenzia che per le imprese agricole che applicano i principi nazionali, in assenza di un'apposita previsione nel Dm che fissa i coefficienti d'ammortamento, le attività biologiche a durata pluriennale concorrono alla formazione del reddito d'impresa mediante

suddivisione in più esercizi del relativo costo pluriennale.

Le imprese agricole che adottano gli Ifrs si ritrovano a dover dare rilievo, ai fini fiscali, ai proventi e alle perdite generate dalle valutazioni al *fair value*. Con la modifica all'articolo 83 del Tuir sembrerebbero valere, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli che disciplinano il reddito d'impresa, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili internazionali; per di più tali soggetti si ritrovano ad avere la stessa "esigenza" che la Finanziaria 2008 recepisce per avviamenti e marchi.

Preso atto di tale difformità, è auspicabile un intervento del legislatore che tenga conto di queste specifiche esigenze del settore agricolo per riordinare il tema delle attività biologiche sia per i soggetti che applicano i principi contabili domestici che per quelli che adottano i principi Ifrs.

Il  
co  
to  
w  
ce  
il  
m  
m  
V  
di  
ce  
E  
la  
M  
  
E  
sp  
in  
re  
di  
m  
M  
A  
te  
(1)  
Ar  
to  
il  
P